BCC Factoring

Gruppo bancario Iccrea

Navighiamo insieme.

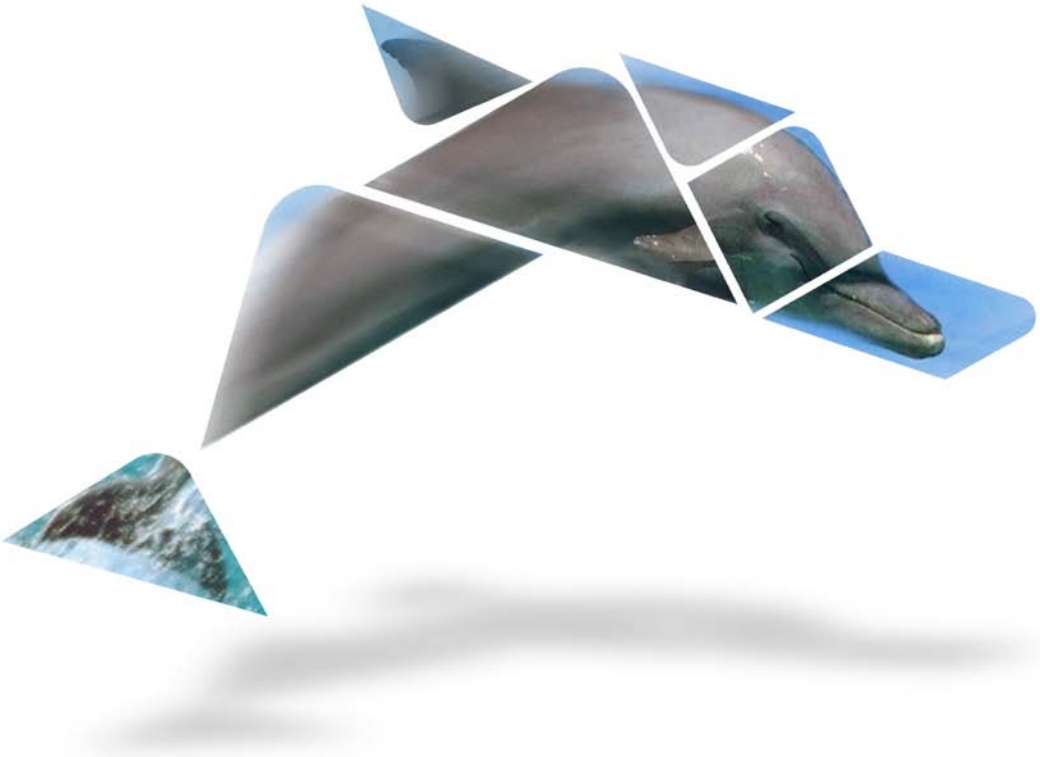

Statuto

BCC CREDITO COOPERATIVO

BCC Factoring S.p.A.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO -

Articolo 1- Denominazione

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "BCC Factoring – Società di Factoring del Credito Cooperativo" – SpA, ed anche brevemente BCC Factoring SpA.

1.2 La Società fa parte del Gruppo Bancario ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3 Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione da essa richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 2 – Durata

2.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere modificata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Sede

3.1 La Società ha sede legale in Roma.

3.2 La Società può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie ed uffici

Articolo 4 – Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

In prevalenza potrà svolgere attività di factoring; potrà, inoltre, compiere operazioni di locazione finanziaria di qualsiasi genere.

La Società, per conto di terzi abilitati, potrà prestare servizi di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari nei modi previsti dalla normativa vigente.

4.2 La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3. La Società può svolgere tutte le altre attività finanziarie consentite, nonché le attività strumentali e connesse alle prime e comunque tutte quelle ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE – AZIONI – FINANZIAMENTO RECESSO

Articolo 5 – Soci

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti dei medesimi tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6 – Capitale

6.1. Il Capitale Sociale è di Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero centesimi)

suddiviso in numero 1.800.000 (unmilioneottocentomila) azioni da nominali Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonché le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 7 – Azioni

7.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci.

7.2. Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

7.3. La Società può acquistare proprie azioni in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c..

Articolo 8 – Trasferimento delle azioni

8.1. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione connessi alle stesse, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione di prezzo, le condizioni e le modalità del trasferimento – al presidente del consiglio di amministrazione della Società.

8.2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, ne dà avviso a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute. Ciascun socio può esercitare la prelazione per tutte o parte delle azioni a lui spettanti in virtù della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

8.3. La prelazione deve essere esercitata dai soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. diretta al presidente del consiglio di amministrazione, nel termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma 8.2..

Il socio che esercita la prelazione può fare contestuale richiesta di estendere la

prelazione alle azioni sulle quali non sia stata esercitata la prelazione dagli altri soci. Ove più soci facciano tale richiesta, la prelazione è estesa in proporzione alle azioni da loro possedute.

8.4. Il presidente del consiglio di amministrazione dà avviso al socio alienante, con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine di sette giorni dal decorso del termine di decadenza di cui al comma 8.3. che precede, delle manifestazioni di volontà dei soci in ordine alla prelazione; la cessione delle azioni e/o dei connessi diritti deve aver luogo entro il successivo termine di trenta giorni.

8.5. Ogni caso di disaccordo sul prezzo di vendita delle azioni, o dei connessi diritti, è deferito per la risoluzione ad un valutatore nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale deciderà secondo equo apprezzamento. Le connesse spese di valutazione sono a carico in parti uguali dei soci interessati alla compravendita in base a detta valutazione.

8.6. Qualora la prelazione non sia esercitata per l'intero quantitativo di azioni offerto, il socio alienante può cedere a terzi le azioni residue.

In tale ipotesi l'iscrizione al libro soci del terzo acquirente è soggetta al motivato gradimento del consiglio di amministrazione, il quale deve pronunciarsi tenendo conto dell'appartenenza della Società al Gruppo ICCREA e delle conseguenze che l'inserimento del nuovo socio, ovvero il vincolo sulle azioni, possono comportare in relazione alle strategie del Gruppo ed all'efficacia del ruolo di direzione e di coordinamento della Capogruppo.

Detto gradimento può essere, in particolare, negato, alla luce dei principi e criteri di cui al capoverso che precede, nel caso in cui la cessione di azioni o di diritti di opzione, ovvero il vincolo, sia effettuato in favore, direttamente o indirettamente, di società esercenti attività creditizie o finanziarie in concorrenza con il Gruppo ICCREA, ovvero soggetti esercenti attività d'impresa nel settore industriale o commerciale per i quali la legislazione bancaria pone limiti quantitativi all'assunzione di partecipazione nelle banche.

8.7.1 In caso di rifiuto del gradimento, il consiglio di amministrazione deve indicare, entro sessanta giorni dalla data del rifiuto stesso, il nome di un acquirente disposto ad accettare prezzo, condizioni e modalità fissate del trasferimento, come comunicato dal socio che intenda trasferire le sue azioni ai sensi del precedente comma 8.1..

Articolo 9 – Finanziamenti

9.1.1 La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 10 – Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;

g) l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.

10.2. In considerazione di quanto previsto al precedente art. 1.2., ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497-quater c.c., i soci, diversi dalla società controllante, hanno diritto di recedere dalla Società:

a) quando la società controllante ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del proprio scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del proprio oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 c.c.; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

10.3. Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine di durata della Società;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

10.4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

Le azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede legale della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato ai sensi della lett. g) del precedente art. 10.1., il recesso deve essere esercitato solo per la totalità delle azioni possedute entro il

termine di novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera.

10.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro il termine di novanta giorni decorrente dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, la Società revoca la delibera medesima ovvero è deliberato lo scioglimento della Società.

10.6. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il valore delle azioni è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato almeno quindici giorni prima la data fissata dell'assemblea, convocata per deliberare su una delle materie dalle quali potrebbe derivare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e di ottenere copia della relativa documentazione a sue spese.

10.7. Qualora il socio che esercita il diritto di recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del diritto, si opponga alla determinazione del valore determinata dal consiglio di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni da quello della comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso, a mezzo di relazione giurata predisposta da un esperto nominato dal Tribunale di Roma, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

10.8. Le azioni del socio recedente sono offerte in opzione dal consiglio di amministrazione agli altri soci in proporzione delle azioni possedute e, se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta in opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro il termine di quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

10.9. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni rimaste inoptate e non acquistate dagli altri soci in esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante possono essere collocate dal consiglio di amministrazione anche presso terzi.

10.10. In caso di mancato collocamento delle azioni entro il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del recesso di cui al precedente art. 10.4., le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso sono rimborsate mediante acquisto da parte della Società, utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga al disposto dell'art. 2357, comma 3, c.c.. Qualora non vi siano riserve disponibili, il consiglio di amministrazione provvede alla riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 20.2. del presente statuto, ovvero alla convocazione dell'assemblea per deliberare lo scioglimento della Società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 11 – Organi sociali

11.1. Sono organi della Società:

a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente del consiglio di amministrazione;
d) il comitato esecutivo, se nominato;
e) l'amministratore delegato, se nominato;
f) il collegio sindacale.

11.2. Agli organi sociali si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

CAPO I

ASSEMBLEA

Articolo 12 – Assemblea ordinaria: competenza

12.1 L'assemblea ordinaria delibera:

a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
c) la determinazione del compenso dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, dei sindaci e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
d) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) l'approvazione dei regolamenti assembleari.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria: competenze

13.1. L'assemblea straordinaria delibera:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.2. del presente statuto;

b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 14. – Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

14.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

14.3. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

14.4.1. Non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 15. – Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

15.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

15.2. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

15.3. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione della Società;

c) lo scioglimento anticipato della Società;

d) la proroga della durata della Società;

e) la revoca dello stato di liquidazione della Società;

f) il trasferimento della sede sociale della Società all'estero;

g) l'emissione di azioni privilegiate.

15.4.1. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10. del presente statuto.

Articolo 16. – Convocazione

16.1. Le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione previa delibera dello stesso consiglio di amministrazione. Le assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci nonché agli amministratori ed ai sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

16.2. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione – non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione – per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

16.3. In mancanza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma 16.1., l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

16.4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16.5. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Articolo 17. – Intervento

17.1. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultano iscritti al libro dei soci ed hanno depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

17.2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di

legge.

17.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

17.4. Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 18 – Presidenza

18.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, e in caso di assenza anche di questi, dall'amministratore più anziano in carica.

18.2. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.3.1. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Occorrendo, l'assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Articolo 19 – Procedimento

19.1. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

19.2. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua seconda seduta, l'assemblea si costituisce e delibera, sul medesimo ordine del giorno, con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

19.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere, ricorrendone le condizioni, sia le indicazioni di cui al precedente comma 19.1, sia le seguenti

informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 – Competenze

20.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle direttive della Capogruppo, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

20.2. Sono altresì attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

a) la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al novanta per cento;

b) la fusione per incorporazione in altra società dalla quale sia interamente posseduta;

c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

f) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

g) il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale.

20.3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione tutte le decisioni concernenti le ipotesi di cui al precedente comma 20.2. nonché:

a) la convocazione delle assemblee dei soci;

b) la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari

della Società;

c) le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina delle cariche di cui all'art. 25. del presente statuto;

d) l'approvazione dei regolamenti interni (eccezion fatta per quelli assembleari), nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi ed all'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Articolo 21 – Quorum costitutivo e deliberativo

21.1. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.

21.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

21.4.1. Gli amministratori che si astengono o che si dichiarano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 22 – Composizione, durata e sostituzione

22.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di tre e massimo di sette amministratori, nominato dall'assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

22.2. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri – ferme restando le previsioni del secondo comma del presente articolo – provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c..

22.4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio di amministrazione si riterrà per intero decaduto.

In tal caso il collegio sindacale deve convocare senza ritardo l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

22.5. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso.

Articolo 23 – Presidente

23.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove questi non sia stato nominato dall'assemblea. Il presidente rimane nella carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.

23.2.1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, ove nominato, il comitato esecutivo, fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e, ove nominato, del comitato esecutivo, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

Articolo 24 – Convocazione e procedimento

24.1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa ovvero a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso, proveniente dalla Capogruppo o da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero collegio sindacale.

24.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci mediante lettera o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

24.3. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

24.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce.

24.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

24.6.1. È ammessa la possibilità, per le riunioni del consiglio di amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione in cui si

trovano almeno il presidente ed il segretario.

Articolo 25 – Cariche sociali e deleghe di poteri

25.1. Il consiglio di amministrazione può nominare:

a) il vice presidente con funzioni vicarie del presidente;

b) il comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti ed eventualmente le regole di funzionamento. Le riunioni del comitato esecutivo sono disciplinate dai precedenti artt. 21. e 24.;

c) l'amministratore delegato;

d) il direttore generale.

Se nominati, il vice presidente e l'amministratore delegato rimangono in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

25.2. Il consiglio di amministrazione può attribuire speciali incarichi a propri componenti. Può nominare anche dirigenti e procuratori speciali o "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

25.3. Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

25.4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate almeno ogni sessanta giorni.

25.5.1. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal presidente di concerto con il vice presidente, con l'amministratore delegato e con il direttore generale, ove nominati, e portate a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

Articolo 26 – Remunerazione

26.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

26.2.1. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, vice presidente e amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito

il parere del collegio sindacale.

Articolo 27 – Rappresentanza sociale

27.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

27.2.1. Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 28 – Direttore generale

28.1. Il direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal consiglio di amministrazione, il direttore generale:

a) presenta proposte agli organi amministrativi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del credito e del personale;

b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli altri atti conferiti dal consiglio di amministrazione alla sua competenza;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, ove nominati, del comitato esecutivo e dell'amministratore delegato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;

e) può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.

28.2. Ove il direttore generale non sia nominato, le funzioni sopra indicate sono esercitate dall'amministratore delegato, ove nominato.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29 – Collegio sindacale

29.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale designa – tra di essi – il presidente.

29.2. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

29.3.1. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

29.4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c.; la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

29.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento

29.6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del suo presidente. Esso è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti.

I sindaci devono inoltre assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

29.7. È ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, in cui si trova almeno il presidente.

29.8. Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina. I sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

TITOLO IV

REVISIONE CONTABILE

Articolo 30 – Revisione contabile

30.1. Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione scelti dall'assemblea ordinaria fra quelli iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia.

30.2. Il soggetto incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a. verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

30.3. L'attività del soggetto incaricato del controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

30.4. L'assemblea, all'atto della nomina del soggetto incaricato del controllo contabile, ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che è pari a tre esercizi sociali. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. L'incarico può essere rinnovato per successivi periodi triennali.

30.5. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve possedere per tutta la durata del loro incarico i requisiti di cui all'art. 2409-bis e segg. c.c.. In difetto, esso è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori debbono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

TITOLO V

BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 – Esercizio sociale

31.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 – Utili

32.1. Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e dedotto il 15% (quindici per cento) da destinare al Fondo di Riserva Straordinaria, sono a disposizione dell'assemblea che decide su proposta del consiglio di amministrazione.

Articolo 33 – Liquidazione

33.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VI

FORO - NORMA DI RINVIO

Articolo 34 – Foro

34.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono

di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

Articolo 35 – Norma di rinvio

35.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.